



LA LEGGE PER TUTTI
INFORMAZIONE E CONSULENZA LEGALE

Pensione con cumulo nella Cassa Forense a 68 anni

Autore: Noemi Secci | 16/02/2017



Con il cumulo gratuito nella cassa avvocati è possibile raggiungere la pensione di vecchiaia con un minimo di 68 anni di età.

Pensione con cumulo non prima dei **68 anni** e nessuna possibilità di raggiungere la **pensione di anzianità** sommando i contributi di casse diverse: si è espressa in questo senso la **Cassa Forense**, con una recente circolare **[1]**, riguardo alla possibilità di utilizzare il cumulo gratuito per raggiungere la pensione

nella gestione previdenziale degli avvocati.

Sarà dunque possibile raggiungere, col cumulo:

- la pensione di **vecchiaia retributiva** (cioè il cui calcolo è effettuato con il metodo retributivo, che si basa su una media dei redditi migliori rivalutati), se si possiedono, nel biennio 2017-2018, almeno 68 anni di età e 33 di contributi;
- la pensione di **vecchiaia contributiva** (cioè il cui calcolo è effettuato con il metodo contributivo, che si basa sui contributi effettivamente versati), se si possiedono, nel biennio 2017-2018, almeno 68 anni di età e dai 5 ai 32 anni di contributi.

La cassa ha precisato che il cumulo può essere richiesto anche se è stata già domandata la **totalizzazione**, purché entro la data del 31 dicembre 2016 e purché il relativo procedimento sia ancora in corso; non può, invece, essere revocata la procedura di **ricongiunzione** in corso, perché la normativa non prevede, a differenza dei lavoratori dipendenti e delle gestioni speciali degli autonomi gestite dall'Inps, la restituzione di quanto versato.

Ma facciamo un passo indietro e cerchiamo di capire come funziona il **cumulo gratuito** dei contributi e quali sono le differenze con la totalizzazione e con la ricongiunzione, cioè con gli altri due istituti che consentono di pensionarsi sommando i contributi di casse diverse.

Cumulo gratuito dei contributi: che cos'è

Il cumulo contributivo consiste nella facoltà, per il lavoratore che possiede contributi in casse diverse, di raggiungere i requisiti previsti per il pensionamento sommando gratuitamente tutti i contributi presenti nelle diverse gestioni. Dal 2017, grazie alla Legge di bilancio, è possibile raggiungere la pensione col cumulo anche nelle casse professionali.

Il cumulo, però, non è l'unico modo di unire i contributi per ottenere la pensione: esistono difatti la **ricongiunzione**, che consente di versare tutti i contributi in un'unica cassa, ma è a pagamento, e la **totalizzazione**, che è gratuita ma comporta il ricalcolo col sistema contributivo di tutte le quote di pensione.

Ci si chiede, allora, quale modalità di sommare i contributi sia più conveniente: cumulo, ricongiunzione o totalizzazione?

Cumulo, ricongiunzione o totalizzazione: quanto costano

Per valutare se sia più conveniente il cumulo, la ricongiunzione o la totalizzazione, bisogna capire quali costi comportano, quali sono i requisiti di accesso e come si calcola la pensione, a seconda del regime utilizzato; per quanto riguarda i costi:

- la **ricongiunzione** è **onerosa**: il costo dipende da molteplici fattori, come la differenza tra il trattamento di pensione con e senza l'accredito dei contributi provenienti da altre casse, l'età del lavoratore, l'ammontare dei contributi da trasferire;
- il **cumulo** è **gratuito**: a differenza della ricongiunzione, però, i contributi restano tutti nelle varie gestioni di appartenenza e non vengono riuniti in un unico fondo;
- anche la **totalizzazione** è **gratuita** e, come il cumulo, non comporta il trasferimento dei contributi da una gestione a un'altra.

Cumulo, ricongiunzione o totalizzazione: quando si va in pensione

Per quanto riguarda i requisiti di accesso, questi sono diversi a seconda del tipo di trattamento maturato, della cassa che liquida la prestazione e, ovviamente, dell'opzione scelta per sommare i contributi.

Se un avvocato, ad esempio, effettua la ricongiunzione nella Cassa forense, può ottenere tutte le prestazioni previste dalla cassa stessa, sussistendo i requisiti: **pensione di anzianità**, pensione di vecchiaia, pensione di vecchiaia contributiva.

Con il cumulo, invece, come già detto, l'avvocato può ottenere la sola **pensione di vecchiaia**, in quanto i requisiti sono più severi nella cassa degli avvocati che nell'Inps (68 anni di età e 33 anni di contributi, oppure da 5 a 32 anni di contributi per la vecchiaia contributiva).

Con la **totalizzazione**, invece, i requisiti sono uguali per tutte le casse:

- per la **pensione di vecchiaia**: 65 anni e 7 mesi di età più 20 anni di contributi; si deve attendere una finestra di 18 mesi dalla maturazione dei requisiti alla liquidazione della prestazione;
- per la **pensione di anzianità**: occorrono 40 anni di contributi e 21 mesi di finestra.

Cumulo, ricongiunzione o totalizzazione: a quanto ammonta la pensione

Per quanto riguarda l'ammontare della pensione ottenibile dal cumulo, dalla ricongiunzione e dalla totalizzazione bisogna tener conto che:

- la **ricongiunzione** tiene conto di **tutti i contributi** posseduti dal lavoratore, come se fossero sempre stati accreditati nella gestione di destinazione: dunque, se i contributi complessivamente versati sono più di 18 anni al 31 dicembre 1995, l'interessato ha diritto al calcolo retributivo sino al 31 dicembre 2011; se sono di meno, ha diritto al calcolo retributivo sino al 31 dicembre 1995; se non ha contributi precedenti al 1996, si applica il sistema contributivo;
- se la ricongiunzione è effettuata in una cassa non facente capo all'Inps, si deve applicare il metodo di calcolo previsto dalla gestione che liquida la prestazione;
- la **totalizzazione**, invece, applica il **ricalcolo contributivo** a tutte le quote di pensione appartenenti alle diverse gestioni: dato che il sistema contributivo è penalizzante, rispetto al retributivo, perché non si basa sugli ultimi redditi ma sui contributi effettivamente accreditati, dal punto di vista dell'ammontare della pensione la totalizzazione è la meno conveniente;
- la totalizzazione non comporta il ricalcolo contributivo solo se si raggiunge

- un autonomo diritto a pensione in una delle gestioni da sommare;
- nel **cumulo**, infine, ogni ente calcola la sua **quota** in base al metodo tipico della gestione in cui sono versati i contributi; non c'è, quindi il ricalcolo contributivo obbligato, ma ogni cassa liquida separatamente la sua quota di pensione; secondo la legge istitutiva del cumulo **[2]**, nonostante le quote di pensione siano liquidate separatamente, per l'applicazione del metodo di calcolo si dovrebbe contare l'**anzianità complessiva**: ad esempio, se Tizio possiede 2 anni di contributi nell'Inps e 17 anni nella Cassa forense versati prima del 1995, superando complessivamente 18 anni di contributi dovrebbe aver diritto al calcolo retributivo dei contributi Inps sino al 31 dicembre 2011 (se la gestione che liquida la pensione è l'Inps, diversamente si deve applicare il metodo retributivo secondo le previsioni della cassa avvocati). Il decreto attuativo sul cumulo gratuito, però, dovrà meglio chiarire quest'aspetto, così come dovranno essere specificate nel dettaglio le modalità di calcolo di ogni singola cassa.

Note

[1] Cassa Forense, Circ. n. 1/2017. **[2]** L.228/2012.